



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 53/51 DEL 10/07/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA SANDRO PERTINI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA 19 LUGLIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BALANGERO MOTORI".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la necessità di disciplinare la circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata "Balangero Motori", prevista dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di domenica 19 luglio 2026;

Ritenuto pertanto necessario interdire il transito e la sosta dei veicoli in piazza Sandro Pertini e nella parte rialzata della piazza stessa, ad esclusione dell'area di ingresso, in modo da consentire lo svolgimento della manifestazione senza creare intralci né pericoli agli addetti, ai partecipanti, ed al pubblico che interverrà;

Considerato necessario predisporre idonee contromisure finalizzate alla tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

l'istituzione, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di domenica 19 luglio 2026 e comunque fino al completo ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, il divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli in piazza Sandro Pertini dall'area di ingresso prospiciente la Scuola Secondaria di primo grado e nella parte rialzata della stessa, ad esclusione degli stalli di sosta ubicati nell'area di ingresso della piazza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia costantemente garantito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia in servizio urgente e d'istituto;
- che sia installata idonea segnaletica temporanea di preavviso e di regolamentazione della circolazione agli utenti, fin dalle intersezioni precedenti piazza Sandro Pertini;
- che venga edotta l'utenza della strada con idonea segnaletica da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, da mantenersi in efficienza sino al loro termine in conformità a

quanto previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini previsti dalle vigenti norme in materia;

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Mathi il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale provvedere all'installazione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di applicazione e di esecuzione, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al soggetto richiedente.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di Mathi per la vigilanza sull'osservanza della stessa.

fp

**Il Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale
Franco Dott. ROMEO**
Firmato digitalmente